

Contratto di conferimento agli impianti di trattamento e smaltimento

“Imporchia Vallone Cupo”- Comune di Guglionesi (CB)

Anno 2025

Tra

FOGLIA UMBERTO S.R.L., con sede in Macerata (MC), C.da Pieve 8/d – Codice Fiscale n. 00941070435 – Partita IVA n. 00941070435, Capitale Sociale € 100.000= (centomila), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Foglia Simone, di seguito per brevità CONCESSIONARIO,

e

l'Amministrazione Comunale di Campomarino via Favorita n. 26 (CB), rappresentata dall'Arch. Martino Colucci, Responsabile del Servizio LL.PP. - Ambiente, autorizzato alla firma del presente contratto con D.G.C. n. 30 del 10.03.2025, di seguito, per brevità, CONFERENTE

Premesso

- a) che con Convenzione rep n. 1132 del 23/08/2017 il Comune di Guglionesi ha affidato in concessione, alla Foglia Umberto S.r.l., la progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica dell'ampliamento dell'impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani e la manutenzione straordinaria dell'impianto di selezione rifiuti presenti nel polo impiantistico di Guglionesi in Provincia di Campobasso;
- b) che in data 11/09/2019, con Determinazione del Dirigente del II^ Dipartimento della Regione Molise n. 50 è stato rilasciato il P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) che autorizza la ditta Foglia Umberto S.r.l., alla progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica dell'ampliamento dell'impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani e la manutenzione straordinaria dell'impianto di selezione rifiuti;
- c) che in data 20/08/2019 con Determinazione Dirigenziale n. 4155, ai sensi del D. Lgs 152/06 e SS. MM. art. 29 quater, il Servizio di Tutela e Valutazioni

Ambientali della Regione Molise ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) a favore della ditta Foglia Umberto S.r.l., per la progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica dell'ampliamento dell'impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani e la manutenzione straordinaria dell'impianto di selezione rifiuti;

- d) Tenuto conto che il conferente intende conferire i propri rifiuti agli impianti di cui alle premesse precedenti

Tutto ciò premesso, tra le parti si stipula e conviene quanto segue:

1. le premesse e la documentazione ivi indicata costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. il conferente si impegna a conferire nell'impianto per il trattamento mediante bioessiccazione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e dei rifiuti non pericolosi ad essi assimilabili per quantità e qualità, prodotti dal conferente stesso, e/o nella discarica per rifiuti non pericolosi, conformemente alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali;
3. i rifiuti solidi urbani indifferenziati ed i rifiuti speciali ad essi assimilati per qualità e quantità di cui al precedente articolo dovranno essere accompagnati dai documenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Non saranno ammessi nell'impianto di trattamento e/o discarica rifiuti nel caso in cui siano scaduti i termini di validità di detti documenti e/o se i rifiuti conferiti non corrispondono alle caratteristiche e tipologie dichiarate.

Per il conferimento presso la discarica dovranno essere accompagnati da specifiche schede tecniche attestanti la conformità dei rifiuti ai criteri di assimilabilità in discarica di cui al D.M. 27.09.2010 che costituiscono la caratterizzazione di base di cui all'art. 11 del D.Lgs del 13/01/2003 n. 36, complete di tutte le informazioni sui rifiuti dichiarati, in particolare su composizione, capacità di produrre percolato, comportamento a lungo termine e caratteristiche generali degli stessi.

Tale caratterizzazione di base deve essere rinnovata periodicamente con oneri a carico del CONFERENTE.

Se rientrante nei casi previsti dalla legge essa dovrà essere integrata da opportuna caratterizzazione analitica, sempre a carico del CONFERENTE, redatta da soggetti competenti.

In base alle disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti stabilite dal D.M. 27.09.2010 in attuazione del D. Lgs. 36/2003, annualmente il gestore dell'impianto di smaltimento deve effettuare la caratterizzazione analitica del rifiuto conferito;

pertanto lo scrivente CONCESSIONARIO addebiterà ai produttori i costi delle analisi inerenti alle "certificazioni di omologazione dei rifiuti" che verranno eseguite dal laboratorio di fiducia.

Per l'anno 2025 tali certificazioni avranno un costo di € 420,00 oltre IVA per singola tipologia di rifiuto conferito e analizzato.

Non saranno ammessi allo smaltimento i rifiuti nel caso in cui siano scaduti i termini di validità di tali documenti e/o se i rifiuti conferiti non corrispondono alle caratteristiche e tipologie dichiarate. È comunque facoltà del CONCESSIONARIO prelevare campioni di rifiuti per verificare la corrispondenza a quanto espresso nella dichiarazione di cui sopra e, qualora riscontrasse la non conformità del materiale, potrà respingere il carico ed addebitare eventuali oneri al CONFERENTE.

4. Il CONFERENTE sarà ritenuto responsabile per i danni diretti e/o indiretti che potessero derivare al CONCESSIONARIO, all'impianto, al personale, a mezzi o a terzi a causa del conferimento di materiali non consentiti. Pertanto, il CONFERENTE si assume la responsabilità in ordine alla rispondenza della qualità dei rifiuti alle caratteristiche previste dalle leggi vigenti e dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo a carico del CONCESSIONARIO di denunciare alle autorità competenti conferimenti di rifiuti non conformi alle normative vigenti all'atto del conferimento.

A tal riguardo, il CONFERENTE si impegna a sollevare l'impianto da ogni responsabilità e/o danno, salvo i casi di dolo o di colpa grave del

CONCESSIONARIO, ovvero di violazione da parte di quest'ultima di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

5. all'impianto possono accedere solo automezzi idonei ai sensi delle normative vigenti per il trasporto di rifiuti contenute nel D.M. 27.09.2010, D. L.vo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; per ogni carico dovrà essere presentata, se prevista dalla normativa sopra richiamata, la documentazione di accompagnamento del trasporto, al fine di consentire gli opportuni controlli di accettazione. Gli automezzi avranno accesso all'impianto nei giorni e negli orari stabiliti e dovranno rispettare la programmazione, le procedure ed i regolamenti disposti dal CONCESSIONARIO. Il CONFERENTE deve inviare tempestivamente al CONCESSIONARIO l'elenco datato e sottoscritto delle eventuali imprese designate per il trasporto e per le quali risponde, nonché degli automezzi utilizzati con l'indicazione delle loro caratteristiche di identificazione (certificato di iscrizione all'Albo Smaltitori, nome del trasportatore). Nel caso in cui vengano trasportati cumulativamente, sullo stesso automezzo di raccolta, rifiuti di più comuni, all'atto del conferimento nell'impianto farà fede, per la suddivisione della quantità fra i singoli comuni, prioritariamente la ricevuta della singola pesata effettuata su ciascun territorio comunale servito da tale trasportatore ovvero, secondariamente, in assenza della suddetta ricevuta, la ripartizione dei pesi dichiarata per iscritto dal trasportatore. Va da sé che il conferimento di più comuni può avvenire solo per identiche tipologie di rifiuti, nonché previa autorizzazione di ogni comune per il quale si procede al trasporto dei rifiuti stessi;
6. nel caso di sopravvenute difficoltà o impossibilità di fruire dell'impianto di trattamento, sia attinenti a cause di forza maggiore o per ordine delle autorità, ovvero per problematiche tecniche dell'impianto medesimo, i rifiuti dei comuni conferenti verranno smaltiti direttamente in discarica per il tempo strettamente necessario per la risoluzione della situazione che ha determinato l'impossibilità di fruire di tale impianto. Il CONCESSIONARIO provvederà a dare tempestiva comunicazione ai comuni conferenti nell'ipotesi in cui si verifichi quanto sopra

esposto, nonché del successivo ripristino del conferimento nell'impianto di trattamento. In detta ipotesi i comuni conferenti provvederanno al versamento delle tariffe previste per il conferimento nell'impianto di discarica e solo per tale periodo, senza poter pretendere alcunché a titolo di danni, indennizzi e/o rimborsi. Qualora sopravvenute difficoltà o impossibilità di fruire anche dell'impianto di discarica, perché saturo o per qualsiasi motivo dovuto a cause di forza maggiore o per ordine dell'autorità o comunque per cause non dipendenti dalla volontà del CONCESSIONARIO, quest'ultima ha il diritto di sospendere o cessare le prestazioni inerenti il servizio, senza la necessità di preavviso o di disdetta ed il CONFERENTE non potrà pretendere risarcimenti per danni, indennizzi e/o rimborsi. In caso di modifiche o di integrazioni della legislazione in materia di rifiuti o di sopravvenute disposizioni amministrative, il CONCESSIONARIO provvederà a modificare, con obbligo di preavviso al CONFERENTE, le tipologie di rifiuti conferibili imposte per limiti qualitativi e/o quantitativi al conferimento stesso. Il CONCESSIONARIO può sospendere o cessare le prestazioni inerenti il servizio qualora il CONFERENTE non rispetti i termini di pagamento, fatti comunque salvi il recupero delle somme non corrisposte e l'applicazione degli interessi come stabilito al successivo articolo 8;

7. le tariffe di conferimento nell'impianto di trattamento fissate nei termini indicati in premesse sono, al netto di IVA, le seguenti: €/t 131,85.

le tariffe di conferimento in discarica sono, al netto di IVA, le seguenti:

€/t 113,07.

Si precisa che le tariffe di conferimento sopra indicate non includono il tributo di cui alla L. 28/12/1995 n. 549, e pertanto si conviene che variazioni del predetto tributo e/o l'introduzione di altri oneri fiscali imposti sul conferimento nell'impianto di trattamento e/o smaltimento comportino un automatico adeguamento delle tariffe sopra indicate, previa informativa al CONFERENTE. Le tariffe di conferimento saranno soggette ad indicizzazione a partire dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento al mese di

dicembre dell'annualità di vigenza del contratto rispetto al mese corrispondente dell'anno precedente. Resta inteso che eventuali modifiche ed integrazioni delle normative vigenti, riferite anche alle incidenze conseguenti al rilascio del provvedimento A.I.A. richiamato nelle premesse, nonché di oneri fiscali gravanti sul conferimento nell'impianto di trattamento, saranno recepite anche a ritocco delle tariffe, previo assenso del Comune di Guglionesi e della Regione Molise;

8. Il CONCESSIONARIO emetterà al CONFERENTE fatture riepilogative mensili posticipate, in base alle tariffe di cui al punto 7 ed ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti e risultanti dai tagliandi di pesata. Il pagamento delle fatture dovrà essere eseguito dal CONFERENTE entro 60 gg. dalla data della fattura, mediante bonifico bancario. Gli estremi per effettuare il pagamento verranno indicati nella fattura. Per tutti i pagamenti non effettuati alla scadenza sopra indicata verrà applicato quanto previsto dal D. L.vo 9 ottobre 2002 n. 231 ai fini del calcolo degli interessi moratori;
9. La società Foglia Umberto Srl, in qualità di appaltatore, del presente contratto, identificato con il CIG n. B67C5F2B02, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. La società Foglia Umberto Srl si impegna a dare immediata comunicazione agli Enti preposti della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10. Il presente contratto ha validità dal 01 gennaio al 31 dicembre 2025, tale scadenza sarà subordinata all'esaurimento delle volumetrie autorizzate e saranno comunicate eventuali variazioni della data sopra indicata;
11. La violazione da parte del CONFERENTE anche di una sola delle clausole contenute nel presente contratto attribuisce al Concessionario la facoltà di risolvere il contratto medesimo in danno del CONFERENTE, rimossa ogni eccezione al riguardo informa il CONFERENTE che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali è in possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite

12. Il Concessionario informa il Conferente che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali è in possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, relativi al cliente, dati qualificati come personali dalla Legge. Con riferimento a tali dati la FOGLIA UMBERTO informa che:

- i Vs. dati saranno trattati con strumenti manuali e/o telematici dal Titolare FOGLIA UMBERTO S.r.l., con sede in Macerata (MC), C.da Pieve, n. 8/D, nel pieno rispetto della normativa privacy vigente.
- Tali dati verranno utilizzati per la corretta esecuzione del contratto, nonché per l'adempimento di obblighi contabili e fiscali. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR e/o per richiedere chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, è raggiungibile all'indirizzo mail: info@fogliaumberto.it.
- In ottemperanza alla normativa vigente, l'informativa completa e dettagliata è a disposizione degli interessati sul Ns. sito www.fogliaumberto.it.

13. Il CONFERENTE dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300").

Il CONFERENTE prende atto che Foglia Umberto s.r.l. ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il CONFERENTE dichiara di avere ricevuto il Codice Etico e di Comportamento di Foglia Umberto s.r.l., di conoscerne integralmente il contenuto e di garantirne l'osservanza.

Il CONFERENTE garantisce che, nei confronti dei propri rappresentanti pro tempore, non è stato pronunciato decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di condanna passata in giudicato, sentenza di applicazione

della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., né è pendente alcun procedimento relativo a:

- a. Reati associativi, contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio;
- b. Violazione delle norme in materia ambientale, sicurezza sul lavoro e ogni altro obbligo derivante da rapporti con il personale di lavoro;
- c. Violazioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il CONFERENTE dichiara di rispettare la normativa vigente ed applicabile, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”).

Il CONFERENTE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice civile, promette l'osservanza della presente clausola da parte del personale di lavoro impiegato, nonché da parte di eventuali soggetti terzi di cui si avvalga per l'esecuzione del contratto e del personale di lavoro da essi impiegato.

Il CONFERENTE, qualora si avvalga di altri soggetti per l'esecuzione del contratto, si impegna, in principio, a far loro sottoscrivere gli impegni assunti con Foglia Umberto S.r.l. con la presente clausola.

Il CONFERENTE, qualora si avvalga di soggetti terzi per l'esecuzione del contratto, si impegna a verificare costantemente che siano in possesso dei requisiti di legge in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro.

Foglia Umberto S.r.l. ha diritto di accertare, anche presso le sedi del CONFERENTE, il rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente e

di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'inosservanza delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali. Foglia Umberto s.r.l. avrà diritto di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, ed al risarcimento danni.

14. Le controversie di qualsiasi natura che dovessero sorgere tra il conferente e il Concessionario, sia nella fase di esecuzione del contratto che al termine dello stesso, per questioni tecniche, amministrative e giuridiche, saranno devolute alla competenza del Tribunale di Macerata.

Guglionesi, li

Il Conferente

Arch. Martino Colucci

(F.to Digitalmente)

Il Concessionario

Foglia Simone

(F.to Digitalmente)

Si accettano espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., gli articoli 3, 5, 6, 7, 9,10 e 11.

Il Conferente

Arch. Martino Colucci

(F.to Digitalmente)

Il Concessionario

Foglia Simone

(F.to Digitalmente)